



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

1072I_CEM n. 30 del 22 dicembre 2025

Oggetto: DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA della segnalazione certificata di inizio attività *ex* art. 45 del D.Lgs 259/03 e s.m.i. - prot. n. 444481 del 15/05/2025 (Id. pratica Suap n. 93026890017-14052025-1955), per la modifica di un impianto per telecomunicazioni della società Vodafone Italia S.p.A. in **Via Etna n. 6**.



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 444481 del 15/05/2025 (Id. pratica Suap n. 93026890017-14052025-1955), la società Vodafone Italia S.p.A. ha presentato segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 259/2003, per la modifica di un impianto per telecomunicazioni della società Vodafone Italia S.p.A. in Via Etna n. 6.

Considerato che con nota prot. n. 589173 del 30/06/2025, lo scrivente servizio ha:

- comunicato alle società Vodafone Italia S.p.A. che la documentazione allegata alla suddetta segnalazione certificata di inizio attività risulta incompleta in quanto mancante degli atti sottoelencati:
 1. attestazione relativa all'avvenuto invio all'ENAC della richiesta di parere-nulla osta con pratica MWEB_2025_0204 ver.1;
 2. asseverazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 del c.p. e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal progettista dell'intervento o dal legale rappresentante della società, inerenti alla legittimità dell'area di intervento, ovvero che:
 - 2.1. l'impianto (comprensivo di tutte le sue componenti, anche accessorie, compresi quadri e apparecchiature di ogni tipo, nonché elementi di collegamento delle componenti tra loro e con le reti fornitrice di servizi) non interferisce con eventuali opere prive di legittimità o difformi dal titolo edilizio;
 - 2.2. l'accesso all'impianto (percorsi, cancelli, aperture, scale, etc.) è effettuato attraverso aree/manufatti che non interferiscono con eventuali opere prive di legittimità o difformi dal titolo edilizio.
- comunicato alle società Vodafone Italia S.p.A. l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7, 8 e 21 *nonies* della Legge n. 241/1990 di dichiarazione di inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività *ex art. 45* del D.Lgs 259/03 acquisita con prot. n. 4444481 del 15/05/2025;
- diffidato le società Vodafone Italia S.p.A. dal provvedere all'attivazione della stazione radio base in Via Etna n. 6, con la configurazione radioelettrica proposta in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività n. 93026890017-14052025-1955;
- comunicato alla stessa società che entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, avrebbe potuto presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Dato atto che:

- la società Vodafone Italia S.p.A. non ha presentato osservazioni alla nota prot. n. 589173 del 30/06/2025.

Valutato che:

- la documentazione agli atti non risulta esaustiva in merito alla verifica della legittimità dell'area di intervento;



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- risulta la manifesta improcedibilità, per carenza documentale, della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 259/2003, acquisita tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. 444481 del 15/05/2025 (Id. pratica Suap n. 93026890017-14052025-1955).

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di dichiarazione di inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 259/2003, acquisita tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. 444481 del 15/05/2025 (Id. pratica Suap n. 93026890017-14052025-1955), per la modifica di un impianto per telecomunicazioni della società Vodafone Italia S.p.A. in Via Etna n. 6 (Cod. 4RM00844).

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025/2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

*Alla stregua dell'istruttoria favorevole compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo,
salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi*

DISPONE

1. **L'inefficacia** della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 259/2003, acquisita tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. 444481 del 15/05/2025 (Id. pratica Suap n. 93026890017-14052025-1955), per la modifica di un impianto per telecomunicazioni della società Vodafone Italia S.p.A. in **Via Etna n. 6**;
2. e, per l'effetto, il **divieto** di provvedere alla modifica dell'impianto per telecomunicazioni in **Via Etna n. 6** (Cod. 4RM00844).
3. **Trasmettere** il presente provvedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti, ed all'ARPAC, nella qualità di amministrazione interessata.
4. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
5. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

*La Dirigente
arch. Giuliana Vespre*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.